

QUESITI E RISCONTRI

Con riferimento alla "condizione", di cui a pagina 10 dell'Avviso, relativa alla *partecipazione in qualità di Advisor ad almeno due operazioni, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, di attività – anche tutt'ora in corso di svolgimento – di assistenza e consulenza economico finanziaria e legale nell'ambito di:*

- *costituzione di società partecipate a capitale pubblico totale o maggioritario;*
- *riorganizzazione di società partecipate a capitale pubblico totale o maggioritario;*
- *cessione di partecipazioni, fusioni e/privatizzazioni di società pubbliche o a maggioranza pubblica, operanti nel settore dei servizi pubblici locali,*

QUESITO a. il "conferimento di incarico per la redazione della Relazione sulla congruità del rapporto di concambio di cui dall'art. 2501-sexies del Codice Civile" nell'ambito di un'operazione di fusione di società partecipate a capitale pubblico totale o maggioritario può considerarsi titolo idoneo a soddisfare la "condizione" in oggetto?

RISPOSTA a. La relazione sulla congruità del rapporto di concambio è titolo idoneo a soddisfare la condizione richiesta dal punto III.1.2), secondo quadratino, dell'avviso. L'idoneità non vincola il giudizio di analogia che la Commissione effettuerà ai fini della selezione degli operatori da invitare alla fase negoziale.

QUESITO b. nel caso in cui un precedente incarico di consulenza finalizzata ad un'operazione di fusione di società partecipate a capitale pubblico totale o maggioritario sia stato ricevuto da una Società, il socio professionista che ha partecipato al gruppo di lavoro può includere tale incarico nel computo degli incarichi ricevuti, ai fini della verifica del rispetto della "condizione" in oggetto?

RISPOSTA b. Il socio professionista può utilizzare la qualificazione qualora il ruolo assunto nel gruppo di lavoro della precedente società consenta, in termini di responsabilità e di apporto scientifico, la riferibilità giuridica e professionale del servizio al medesimo professionista. Tale situazione ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso in cui il socio abbia sottoscritto il contratto di incarico o di servizio ovvero abbia firmato le relazioni conclusive o abbia reso pareri endoprocedimentali su questioni di particolare rilievo.

QUESITO c. il rispetto della "condizione" deve essere verificato solo per la figura di Advisor o anche per le altre figure professionali (una iscritta all'Albo degli Avvocati, una iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e una iscritta all'Albo dei Revisori dei Conti) la cui presenza all'interno del gruppo di lavoro è richiesta dall'Avviso (pagina 10)?

RISPOSTA c. La condizione deve essere soddisfatta (e verrà verificata) dall'Advisor (società, RTI, RTP o altro operatore economico legittimato a partecipare). Le singole figure professionali costituenti il gruppo di lavoro - come risulta chiaramente dall'avviso - dovranno documentare l'esperienza maturata nella specifica materia di propria competenza (legale, contabile etc.).

Con riferimento alla dichiarazione, di cui a pagina 10 dell'Avviso in oggetto, relativa alla *partecipazione nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di incarichi professionali o comunque rapporti contrattuali con le SOT interessate dal processo di fusione,*

QUESITO a. Il calcolo dei "due anni precedenti" è da effettuarsi con riferimento alla data di conferimento del precedente incarico professionale o a quella della conclusione del suddetto incarico?

RISPOSTA a. I due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando costituiscono il periodo durante il quale non possono essere stati "intrattenuti" rapporti contrattuali con le SOT (come si legge chiaramente nel bando di gara). Quindi i rapporti contrattuali devono essere chiusi, per adempimento o altra causa, alla data del 3 dicembre 2013.